

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3669

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZOCCHI, FINI, TATARELLA, GASPARRI, RASI, CUSCUNÀ, LANDI, MANZONI, POLIZZI, FOTI, FRAGALÀ, BUONTEMPO, MARTINI, PORCU, MALGIERI, ASCIERTO, CARLESÌ, BUTTI, PEZZOLI, RIZZO, BENEDETTI VALENTINI, MESSA, BONO, RICCIO, TRINGALI, LOSURDO, RALLO, GRAMAZIO, FINO, LO PRESTI**

Disposizioni in materia di termini di pagamento relativi a contratti di acquisto o di fornitura di beni

*Presentata il 7 maggio 1997*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'esigenza di una nuova disciplina legislativa in materia di termini di pagamento relativi a contratti di acquisto o di fornitura dei beni è fortemente avvertita dalle piccole e medie imprese dotate di scarso potere contrattuale e che, proprio per questo, subiscono la prepotenza dei grandi gruppi che, in sfregio ad ogni regola contrattuale, dilazionano e ritardano, in molti casi, i pagamenti fino ad un anno dalla consegna.

Il fenomeno ha assunto dimensioni tanto vaste da costituire un serio allarme per il mercato e per il sistema economico

nel suo complesso. Già lo scorso anno un interessante studio della Confartigianato metteva in evidenza come tale fenomeno procuri alle imprese artigiane un costo aggiuntivo di circa 3000 miliardi di lire corrispondenti agli interessi ed alle spese che esse sono costrette a pagare alle banche per far fronte ai ritardati pagamenti delle imprese committenti. Il fenomeno è molto preoccupante. Non va dimenticato, infatti, che gli studi e le indagini più recenti ci confermano che sono proprio queste le imprese ad alto rischio di usura. Le vere vittime di tale fenomeno sono, dunque, le pic-

cole e medie imprese strette in una morsa che vede da un lato i fornitori che, giustamente, pretendono pagamenti « alla consegna » e, dall'altro, la grande distribuzione commerciale che impone, invece, tempi di pagamento molto lunghi. Tutto ciò evidentemente determina un effetto a catena con ricadute negative sull'occupazione, per l'incremento dei costi dovuto a mancanza di liquidità, ma anche e soprattutto sui consumatori, se è vero che maggiori costi comportano prezzi più alti.

Evidentemente, si tratta di una situazione che non trova una risposta risolutiva nella vigente legislazione. È necessario, pertanto, che anche l'Italia — così come è avvenuto in Francia con la legge n. 99-1442 del 31 dicembre 1992, che ha disciplinato dettagliatamente i termini e le condizioni di

pagamento anche se relativamente ai prodotti alimentari deperibili — si doti di una normativa *ad hoc* in materia di termini di pagamento che risponda non solo ad una esigenza di trasparenza del mercato, ma che elimini soprattutto palesi condizioni di concorrenza sleale nel settore distributivo.

La presente proposta di legge trae fondamento proprio dalle succitate ragioni. Essa detta una disciplina che, salvaguardando il principio dell'autonomia contrattuale, stabilisce regole minime cui i rapporti tra imprese, in materia di vendita o fornitura di beni o prodotti alimentari o non, devono attenersi.

Sono previste disposizioni anche in materia processuale civile al fine di tutelare al meglio, e rapidamente, il legittimo titolare del credito inevaso.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. La presente legge si applica ai contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la fornitura periodica o continuativa di beni o prodotti, alimentari o non, tra imprese operanti nel campo della produzione, della importazione e della distribuzione commerciale all'ingrosso e al dettaglio.

### ART. 2.

1. Ogni produttore, grossista, importatore di beni o prodotti, alimentari o non, è tenuto a comunicare, in forma scritta, all'impresa commerciale, prima della conclusione del contratto di cui all'articolo 1, il listino prezzi e le condizioni di vendita. Queste ultime devono comprendere le condizioni di pagamento e gli eventuali sconti.

2. Le condizioni di pagamento devono precisare le modalità di calcolo e le sanzioni da applicare nel caso in cui l'importo dovuto sia corrisposto dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 3.

3. L'ammontare complessivo delle sanzioni non può comunque superare la misura indicata al comma 2 dell'articolo 4.

### ART. 3.

1. Quando nei contratti di cui all'articolo 1 è previsto che la vendita o la fornitura periodica o continuativa di beni o prodotti, alimentari o non, debbano avvenire verso il corrispettivo di un prezzo, i relativi pagamenti devono essere eseguiti nei termini di cui ai commi 2 e 3.

2. In caso di vendita o di fornitura di beni o prodotti non alimentari o alimentari non deperibili il pagamento del prezzo deve avvenire entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta consegna delle merci. Qualora, invece, la

vendita o la fornitura abbia ad oggetto beni o prodotti alimentari deperibili, il pagamento dell'importo dovuto deve avvenire entro il trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta consegna delle merci.

3. I termini di cui al comma 2 sono derogabili mediante diverso contratto sottoscritto dalle parti. In tale caso il contratto è soggetto, a pena di nullità, alle seguenti condizioni:

a) il termine di pagamento non può comunque essere superiore a novanta giorni;

b) il contratto deve contenere una apposita disposizione, adeguatamente evidenziata e sottoscritta, recante la seguente dicitura: « Il presente contratto è stato sottoscritto in deroga alla disciplina legislativa in materia di termini di pagamento ».

#### ART. 4.

1. Il decorso dei termini stabiliti ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 non rende necessaria la costituzione in mora del debitore.

2. Qualora il pagamento sia effettuato successivamente al decorso dei termini indicati al comma 1 e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza degli stessi, il debitore è tenuto a versare, a titolo di sanzione, l'importo dovuto maggiorato in una misura non superiore al 5 per cento.

3. In caso di omesso pagamento il creditore ha diritto, oltre alla maggiorazione di cui al comma 2, agli interessi maturati sull'importo dovuto per tutto il periodo della insolvenza del credito calcolati nella misura del tasso ufficiale di sconto corrente aumentato della metà.

#### ART. 5.

1. Il procedimento di ingiunzione promosso dal creditore è disciplinato dagli articoli 633 e 634 del codice di procedura civile.

2. Dopo il primo comma dell'articolo 642 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« Il giudice concede l'esecuzione provvisoria decorso il termine di sessanta giorni dalla emissione della fattura relativa al credito inevaso ».

3. Il contratto di cui al comma 3 dell'articolo 3 costituisce titolo per la concessione della esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

